

# Regione BASILICATA

Provincia di Matera

COMUNE di IRSINA



## IMPIANTO EOLICO

"Sant'Eufemia"

## PROGETTO DEFINITIVO

Cod. Prog : IRS 2  
Cod. Elab.: A.17.1  
SCALA =  
DATA: Agosto 2023

S.I.A  
Quadro programmatico

### PROPONENTE

WINDERG

**Winderg s.r.l.**


via Trento, 64  
20871 - Vimercate (MB)  
P.IVA 04702520968

  
WINDERG s.r.l.  
Presidente e Amministratore Delegato  
Dott. Michele Giambelli

### INCARICO



Via Enrico Fermi, 38  
85021 Avigliano (PZ)  
Tel. 0971.700637  
mail: [adr\\_srls@virgilio.it](mailto:adr_srls@virgilio.it)  
A.U : Ing. Rocco Sileo

  
**A.D.R. srls**  
Via Enrico Fermi, 38  
85021 AVIGLIANO (PZ)  
C.F. e P.IVA 02022800763

### PROGETTISTA:

Dott. Ing. Rocco SILEO



Rev	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
00	01/08/2023	I emissione	Romaniello	Sileo	Winderg S.r.l

## Indice generale

<b>A.17.a INTRODUZIONE .....</b>	<b>2</b>
<i>Area oggetto d'intervento .....</i>	3
<i>La V.I.A. per gli impianti eolici .....</i>	3
<i>Obiettivi e contenuti dello Studio di Impatto Ambientale .....</i>	4
<i>Il quadro normativo nazionale .....</i>	5
<i>Normativa Regionale .....</i>	8
<b>A.17.a.1.1 La politica e la pianificazione energetica .....</b>	<b>10</b>
<i>Ambito nazionale ed internazionale .....</i>	10
<i>La politica energetica della Basilicata .....</i>	16
<i>Il contributo dell'impianto eolico di progetto .....</i>	17
<i>Coerenza del progetto con gli obiettivi europei e nazionali .....</i>	17
<i>Coerenza del progetto con il PIEAR .....</i>	17
<b>A.17.a.1.2 La normativa di riferimento per il settore territoriale e paesaggistico .....</b>	<b>21</b>
<i>Il Codice dei Beni Culturali .....</i>	21
<i>La pianificazione paesistica: i piani territoriali paesaggistici .....</i>	26
<i>Le aree naturali protette in Basilicata .....</i>	27
<i>Le Zone a Protezione Speciale ed i Siti d'Interesse Comunitario .....</i>	28
<i>La Legge Regionale 30 dicembre 2015, n.54 .....</i>	30
<b>A.17.a.1.3 Tutela del territorio e delle acque .....</b>	<b>32</b>
<i>Il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI Basilicata) .....</i>	32
<i>Vincolo Idrogeologico .....</i>	32
<i>Vincolo Sismico .....</i>	33
<i>Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della qualità dell'aria .....</i>	34
<i>Piano di Tutela delle Risorse Idriche della Regione Basilicata .....</i>	35
<i>Concessioni minerarie .....</i>	36
<i>Normativa sui rifiuti .....</i>	36
<b>A.17.a.1.4 Pianificazione Comunale e Sovracomunale .....</b>	<b>37</b>
<i>Strumentazione Urbanistica Comunale .....</i>	37
<b>A.17.a.1.5 Tutela della salute .....</b>	<b>37</b>
<i>Inquinamento acustico .....</i>	37
<i>Inquinamento elettromagnetico .....</i>	38
<i>Sicurezza volo a bassa quota .....</i>	39
<b>A.17.a.1.6 Conclusioni .....</b>	<b>40</b>

## A.17.a INTRODUZIONE




Figura 1\_Inquadramento area dell'intervento

Il presente Studio di Impatto Ambientale (SIA) riguarda il progetto di realizzazione di un impianto eolico costituito da n. 7 aerogeneratori ubicati nel comune di Irsina (MT) alla località "Notargiacomo" e con opere di connessione ricadenti nel comune di Oppido Lucano (PZ).

Il presente QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale.

Il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende:

- La descrizione degli strumenti pianificatori in cui è inquadrabile il progetto;
- La descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori rispetto all'area di localizzazione, in particolare con le norme tecniche ed urbanistiche che regolano la realizzazione dell'opera, i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici

- eventualmente presenti;
- c) La descrizione e la coerenza del progetto con Piani regionali e nazionali di settore.

### **Area oggetto d'intervento**

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto eolico denominato "Sant'Eufemia" costituito da n.7 aerogeneratori per un totale di 50,40 MW con opere di connessione ricadenti nel comune di Oppido Lucano (PZ).




Figura 2\_Localizzazione impianto eolico

Proponente dell'iniziativa è la società Winderg S.r.l.

Gli aerogeneratori saranno collegati tra di loro mediante un cavidotto in media tensione interrato che collegherà l'impianto alla sottostazione di trasformazione in agro di Oppido Lucano (PZ).

La proposta progettuale presentata è stata sviluppata in modo da ottimizzare al massimo il rapporto tra le opere di progetto e il territorio, limitare al minimo gli impatti ambientali e paesaggistici e garantire la sostenibilità ambientale dell'intervento.

### **La V.I.A. per gli impianti eolici**

Con riferimento agli impianti eolici, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i:

- Gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW e gli impianti eolici ubicati in mare rientrano nell'allegato II alla parte seconda del DLgs 152/2006 (punto 2 e punto 7-bis) e quindi sono sottoposti a VIA statale per effetto dell'art7-bis comma 2 del D.Lgs 152/2006;
- Gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto dall'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19, rientrano nell'allegato III alla parte seconda del DLgs 152/2006 (lettera c-bis) sono sottoposti a VIA regionale per effetto dell'art. 7-bis comma 3 del D.Lgs 152/2006;
- Gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW rientrano nell'allegato IV alla parte seconda del DLgs 152/2006 (punto 2 lettera d) sono sottoposti a procedura di screening ambientale per effetto dell'art. 7-bis comma 3 del D.Lgs 152/2006.

**L'impianto eolico proposto presenta una potenza complessiva pari a 50,40 MW (superiore alla soglia di 30 MW), pertanto secondo quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006 (come modificato dal DLgs 104/2017), sarà sottoposto a VIA statale.**

### **Obiettivi e contenuti dello Studio di Impatto Ambientale**

Il presente Studio di Impatto Ambientale (SIA) è stato redatto in ossequio a quanto richiesto dalla normativa regionale e nazionale in materia ambientale. Esso illustra le caratteristiche dell'intervento in progetto, analizza i possibili effetti ambientali derivanti dalla sua realizzazione, valuta il quadro delle relazioni spaziali e territoriali che si stabiliscono tra l'opera e il contesto paesaggistico; individua le soluzioni tecniche mirate alla mitigazione degli effetti negativi sull'ambiente. Secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e successive modifiche lo Studio di Impatto Ambientale si articola in tre "quadri":

- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
- QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il **Quadro di Riferimento Programmatico** elenca i principali strumenti di pianificazione territoriale ed ambientale, attraverso i quali vengono individuati i vincoli ricadenti sulle aree interessate dal progetto in esame verificando la compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di legge.

Il **Quadro di Riferimento Progettuale** nel quale vengono descritte le opere di progetto e le loro caratteristiche fisiche e tecniche.

Il **Quadro di Riferimento Ambientale** nel quale sono individuati e valutati i possibili impatti, sia negativi che positivi, conseguenti alla realizzazione dell'opera, si dà conto della fattibilità tecnico-economica dell'intervento e delle ricadute che la realizzazione apporta nel contesto



sociale ed economico generale e locale; vengono individuate le misure di mitigazione e compensazione previste per l'attenuazione degli impatti negativi.

## **A.17.a.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

### **Il quadro normativo nazionale**

La Direttiva 85/337/CEE è stata recepita in Italia con la Legge n. 349 dell'8 luglio 1986 e s.m.i., legge che Istituisce il Ministero dell'Ambiente e le norme in materia di danno ambientale. Il testo prevedeva la competenza statale, presso il Ministero dell'Ambiente, della gestione della procedura di VIA e della pronuncia di compatibilità ambientale, inoltre disciplinava sinteticamente la procedura stessa.

Il D.P.C.M. n. 377 del 10 agosto 1988 e s.m.i. regolamentava le pronunce di compatibilità ambientale di cui alla Legge 349, individuando come oggetto della valutazione i progetti di massima delle opere sottoposte a VIA a livello nazionale e recependo le indicazioni della Dir 85/337/CEE sulla stesura dello Studio di Impatto Ambientale. Il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.i., fu emanato secondo le disposizioni dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 377/88, e contiene le Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità. Le Norme Tecniche del 1988, ancora oggi vigenti, definiscono, per tutte le categorie di opere, i contenuti degli Studi di Impatto Ambientale e la loro articolazione, la documentazione relativa, l'attività istruttoria ed i criteri di formulazione del giudizio di compatibilità. Lo Studio di Impatto Ambientale dell'opera va quindi redatto conformemente alle prescrizioni relative ai quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale ed in funzione della conseguente attività istruttoria.

Nel 1994 venne emanata la Legge quadro in materia di Lavori Pubblici (L. 11/02/94, n. 109 e s.m.i.) che riformava la normativa allora vigente in Italia, definendo tre livelli di progettazione caratterizzati da diverso approfondimento tecnico: Progetto preliminare; Progetto definitivo; Progetto esecutivo. Relativamente agli aspetti ambientali venne stabilito che fosse assoggettato alla procedura di VIA il progetto definitivo.

Presentato a valle dei primi anni di applicazione della VIA, il D.P.R. 12 aprile 1996 costituiva l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, relativamente ai criteri per l'applicazione della procedura di VIA per i progetti inclusi nell'allegato II della Direttiva 85/337/CEE. Il D.P.R. nasceva quindi dalla necessità di dare completa attuazione alla Direttiva europea e ne ribadiva gli obiettivi originari, presentando nell'Allegato A le opere da sottoporre a VIA regionale, nell'Allegato B le opere da sottoporre a VIA per progetti che ricadevano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette. Dal recepimento del D.P.R. seguì un complesso di circa 130 dispositivi legislativi regionali.

Il D.P.R. 12.4.96 è stato successivamente integrato e modificato dal D.P.C.M. del 03.09.99 "Atto

di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22.02.94, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e dal D.P.C.M. 01.09.2000.

Il quadro normativo in Italia, relativo alle procedure di VIA, è stato ampliato a seguito dell'emanazione della cd. "Legge Obiettivo" (L.443/2001) ed il relativo decreto di attuazione (D.Lgs n. 190/2002 - Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale"). Il D.Lgs individua una procedura di VIA speciale, con una apposita Commissione dedicata, che regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, descritte nell'elenco della delibera CIPE del 21 dicembre 2001. Nell'ambito della VIA speciale, venne stabilito che si dovesse assoggettare alla procedura il progetto preliminare dell'opera.

Con l'entrata in vigore del "Codice dell'Ambiente" (DLgs n.152 del 3 aprile 2006), concernente disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, VAS, difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e della qualità dell'aria, gestione dei rifiuti, il D.P.R. 12.4.96 e ss.mm.ii. è stato abrogato. Detto termine, già prorogato al 31 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 52 del citato D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.L. 173/2006, convertito, con modifiche, in L. n.228/2006, è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2007 dal D. L. n. 300/2006, convertito in L. n. 17/2007.

Il D.Lgs n.152/2006 è stato aggiornato e modificato prima dal D.Lgs n.284/2006 e poi recentemente dal DLgs 4/2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale". Con l'entrata in vigore del DLgs 4/2008, tra le altre modifiche, viene effettuata una precisa differenza tra gli interventi da assoggettare a procedura di VIA Statale e Regionale; vengono sostituiti gli allegati dal I a V della Parte II del DLgs 152/2006.

Ulteriori modifiche al Testo Unico Ambientale (DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), nelle Parti I e II (VIA, VAS, IPPC), vengono apportate dal D.Lgs 29 giugno 2010, n. 128, in vigore dal 26 agosto 2010, dal DLgs 4 marzo 2014, n.46, in vigore dall'11 aprile 2014, e dal D.L. 24 giugno 2014, n.91 entrato in vigore in data 25/06/2014 e convertito con modificazioni dalla legge L. 11 agosto 2014 n.116. Quest'ultimo decreto, in particolare, rimanda all'approvazione di un nuovo decreto da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ridefinisca le soglie dei progetti da sottoporre a procedura di assoggettabilità a VIA.

Ai sensi e per effetti dell'art.15 comma 1, lettere c) e d) del DL n.91/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n.116/2014, con DM 30/03/2015 sono state emanate "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome".

Le citate linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere

o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (art. 4, allegato II, allegato III).

Le linee guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA. L'applicazione di tali ulteriori criteri comporta una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente.

Le linee guida sono rivolte sia alle autorità cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità per i progetti dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 (regioni e province autonome, ovvero enti locali), sia ai soggetti proponenti.

Recentemente è entrato in vigore il Decreto Legislativo 16/06/2017, n.104 che ha modificato la Parte II e i relativi allegati del D.Lgs. n. 152/2006 per adeguare la normativa nazionale alla Direttiva n. 2014/52/UE. Quest'ultima, a sua volta, ha modificato la Direttiva n. 2011/92/UE al fine, tra l'altro, di rafforzare la qualità della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation), rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, garantire il miglioramento della protezione ambientale e l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso la disponibilità delle stesse anche in formato elettronico. In linea con tali obiettivi il decreto di attuazione introduce nuove norme che rendono maggiormente efficienti le procedure sia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale sia della valutazione stessa, che incrementano i livelli di tutela ambientale e che contribuiscono a rilanciare la crescita sostenibile. Inoltre il Decreto sostituisce l'articolo 14 della Legge n. 241/1990 in tema di Conferenza dei servizi relativa a progetti sottoposti a VIA e l'articolo 26 del D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che disciplina il ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel procedimento di VIA.

Ai sensi dell'articolo 2 della Direttiva, il recepimento doveva avvenire entro il 16/05/2017. Nel rispetto di tale previsione il Decreto (art. 23) stabilisce che le disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16/05/2017.

Con riferimento agli impianti eolici, ai sensi del DLgs 152/2006 e s.m.i:

- *Gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW e gli impianti eolici ubicati in mare rientrano nell'allegato II*



*alla parte seconda del DLgs 152/2006 (punto 2 e punto 7-bis) e quindi sono sottoposti a VIA statale per effetto dell'art7-bis comma 2 del D.Lgs 152/2006;*

- *Gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto dall'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19, rientrano nell'allegato III alla parte seconda del DLgs 152/2006 (lettera c-bis) sono sottoposti a VIA regionale per effetto dell'art. 7-bis comma 3 del D.Lgs 152/2006;*
- *Gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW rientrano nell'allegato IV alla parte seconda del DLgs 152/2006 (punto 2 lettera d) sono sottoposti a procedura di screening ambientale per effetto dell'art. 7-bis comma 3 del D.Lgs 152/2006.*

Le ultime modifiche importanti apportate alla normativa vigente in materia di VIA riguardano:

- ✓ il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104: recepimento della Dir. VIA 2014/52/UE;
- ✓ il D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020: soppressione del Comitato Tecnico VIA;
- ✓ il D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020: razionalizzazione delle procedure di VIA;
- ✓ il D.L. 77/2021 semplificazioni convertito con L. 108/2021: accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico, nuova disciplina della VIA e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC.

### **Normativa Regionale**

La Regione Basilicata, in attuazione della Direttiva 85/377, ha emanato la legge regionale L.R. n. 47 del 14/12/1998 "Disciplina della valutazione d'impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente" che recepisce anche le modifiche introdotte in materia dalla successiva Direttiva 97/11, le integrazioni e le modifiche al D.P.R. 12/04/1996 del D.P.C.M. 03/09/1999.

La legge disciplina le procedure di VIA e Screening Ambientale, i contenuti degli studi ambientali nonché definisce gli enti competenti. Suddivide gli interventi in due allegati, allegato A e allegato B, riportanti rispettivamente gli interventi da assoggettare necessariamente a VIA e gli interventi da sottoporre a Screening.

La legge prevede che:

1. sono sottoposti alla fase di valutazione:
  - a) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato A;
  - b) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B se ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette;
  - c) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B non ricadenti in aree naturali protette sottoposti a valutazione a seguito della fase di verifica;
  - d) gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, per aumenti delle superfici o dei volumi superiori alla misura del trenta per cento.

2. sono sottoposti alla fase di verifica:

- a) i progetti di cui all'allegato B se non ricadenti in aree naturali protette;
- b) gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, per aumenti delle superfici e dei volumi, fino alla misura del trenta per cento.

Resta ferma la volontà del proponente di poter richiedere l'assoggettamento a screening per opere non comprese negli elenchi della legge, oppure l'assoggettamento a VIA per opere rientranti nell'ambito dell'applicabilità dello screening.

La suddetta legge, all'art. 6, prevede che la Giunta definisca con direttive vincolanti, per tipologia di interventi od opere, le modalità e criteri di attuazione delle specifiche procedure di valutazione ambientale, individuando, tra l'altro, i contenuti e le metodologie per la predisposizione sia degli elaborati relativi alla procedura di verifica, sia dello studio di impatto ambientale.

La legge regionale n.47/1998 è stata modificata dalle leggi regionali n.9 del 26/04/2007; n.31 del 24/12/2008; n.1 del 19/01/2010; n.8 del 26/04/2012; n.16 del 8/08/2012 e n.7 del 30/04/2014.

Essa è composta da 22 articoli e da 2 Allegati contenenti gli elenchi relativi alle tipologie progettuali soggette a VIA obbligatoria (Allegato "A") e quelle soggette a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Allegato "B"), mentre nell'Allegato C sono indicati i quadri di riferimenti in cui deve essere articolato lo studio d'impatto ambientale (S.I.A.).

Da ultimo la Regione Basilicata ha emanato la DGR n. 46 del 22 gennaio 2019 approvazione "Linee guida per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale" a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, pubblicata sul BURB n. 5 Parte II del 01/02/2019.

Con il D. Leg.vo 16/06/2017, n. 104 sono state introdotte delle sostanziali modifiche alla disciplina del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152 in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) statale e regionale, nonché al comma 4 dell'articolo 14 della L. 07/08/1990, n. 241, rendendo obbligatorio, per la procedura di VIA regionale, il ricorso alla Conferenza di servizi prevista dall'articolo 14-ter, secondo la procedura dettata dall'articolo 27-bis del D. Leg.vo n. 152/2006. Il nuovo decreto ha ridefinito anche il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'articolo 19, rendendolo più snello sia nelle modalità di attivazione che nei contenuti documentali da allegare all'istanza. Rilevante è anche la riformulazione dell'articolo 28 (Monitoraggio) del D. Leg.vo n. 152/2006 ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, con costi a carico dei proponenti.

Nelle more dell'esercizio della potestà legislativa regionale volta al recepimento delle suddette modifiche normative, le Linee guida approvate con la Deliberazione di G.R. Basilicata 22/01/2019, n. 46 individuano le **modalità operative per le procedure di compatibilità ambientale di nuova attivazione, unitamente alla modulistica opportunamente adeguata.** La

Regione Basilicata ha dovuto, infatti, definire gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale a seguito dell'introduzione dell'articolo 27-bis che prevede il "*provvedimento autorizzatorio unico regionale*". Il provvedimento ha disposto che la **struttura regionale competente** per le attività inerenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale è la stessa struttura competente per lo svolgimento delle procedure di VIA ovvero, per la Regione Basilicata, l'**Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente ed Energia**.

Nel dettaglio le Linee guida forniscono le **modalità operative per lo svolgimento delle seguenti procedure** di cui alla Parte II del D. Leg.vo n. 152/2006:

- Valutazione Preliminare (art. 6 comma 9 del D. Leg.vo n. 152/2006);
- Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (art. 19 del D. Leg.vo n. 152/2006);
- Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - VIA (art. 27-bis del D. Leg.vo n. 152/2006);
- Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali (art. 28 del D. Leg.vo n. 152/2006).

Il documento fornisce, inoltre, le opportune **indicazioni per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali** ai fini del procedimento di VIA (art. 20 del D. Leg.vo n. 152/2006) e la definizione dei **contenuti dello Studio di Impatto Ambientale - SIA** (art. 21 del D. Leg.vo n. 152/2006).

#### La procedura di valutazione ambientale per l'impianto eolico di progetto

L'impianto eolico in progetto presenta una potenza complessiva pari a 50,40 MW e rientra tra le opere di cui all'allegato II alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (punto 2 e punto 7-bis), pertanto, **deve essere sottoposto alla procedura di VIA statale per effetto dell'art. 7-bis comma 2 del D.Lgs. 152/2006 (così come aggiornato dal D.Lgs. 104/2017)**.

**A tal proposito è stata predisposta tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale e nazionale finalizzata alla valutazione degli impatti correlati con la realizzazione dell'impianto di progetto.**

### **A.17.a.1.1 La politica e la pianificazione energetica**

#### **Ambito nazionale ed internazionale**

##### **La situazione energetica**

L'Unione Europea ha pubblicato il pacchetto "*Fit for 55*" che contiene 13 proposte legislative sull'energia e sul clima, che hanno lo scopo comune di mettere l'Unione Europea in condizione di centrare l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 come previsto dalla Legge Clima. Alcuni dei provvedimenti sono un aggiornamento della legislazione già esistente, per allinearla con il Green Deal e i nuovi target, innalzando così la nuova potenza di energia eolica che deve essere installata in Europa e quindi in ogni stato membro, tra cui l'Italia.

Inoltre, nel 2022 la Commissione Europea ha pubblicato il pacchetto REPowerEU *"Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy"* contenente un piano di azione teso ad aumentare e accelerare ulteriormente gli obiettivi Fit for 55 al fine di liberarsi di due terzi del gas russo entro l'anno in corso (2022). A novembre 2022 si è tenuta in Egitto, la COP 27, che ha riunito le parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), tra cui l'UE e tutti gli Stati membri dell'UE. Si evidenziano i punti principali degli esiti della Conferenza, contenuti nel *"piano di attuazione di Sharm el-Sheikh"* con:

- il riconoscimento del fatto che limitare il riscaldamento globale a 1.5° C richiede riduzioni rapide, profonde e durature delle emissioni globali di gas a effetto serra del 43% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019.
- l'invito alle parti ad accelerare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e l'adozione di politiche per la transizione verso sistemi energetici a basse emissioni, anche aumentando rapidamente la diffusione di misure di produzione di energia pulita e di efficienza energetica.
- l'invito alle parti a prendere in considerazione ulteriori azioni per ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra diverse dal carbonio, compreso il metano.

In ambito nazionale, nel mese di novembre 2021, è stato emanato il Decreto Legislativo 199/2021 a recepimento della Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, cosiddetta "Red II" (Renewable Energy Directive), il quale conferma gli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili fissando un obiettivo minimo del 30 per cento come quota complessiva di energia da FER sul consumo finale lordo e l'intendimento dell'Italia di adeguare il predetto obiettivo percentuale alle previsioni del regolamento UE 2021/119 (riduzione vincolante per l'Unione Europea delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030), in coerenza con le indicazioni del PNIEC e le evoluzioni aggiornate dei consumi strategicamente rilevanti.

Il Decreto Legislativo introduce un nuovo regime di sostegno per la produzione di energia da FER, prevedendo uno sviluppo temporale e contingenti di potenza a disposizione su base quinquennale, assumendo una architettura di accesso al meccanismo di incentivazione simile a quello oggi vigente e prevista dal DM 4/7/2019 (DM FER1), nonché confermando una potenza di soglia pari a 1 MW per la distinzione tra grandi e piccoli impianti.

Il Decreto Legislativo, inoltre, prevede un processo di transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione, attraverso l'organizzazione da parte del GSE di ulteriori procedure mettendo a disposizione la potenza residua non assegnata fino al suo esaurimento con le medesime modalità già previste dal DM FER1 e rimanda alla pubblicazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), entro 180 giorni dalla sua data di entrata in vigore, di uno o più Decreti attuativi finalizzati a definire e a disciplinare le modalità di implementazione del nuovo sistema di incentivazione nel

rispetto dei criteri fissati.

Il Decreto Legislativo 199/2021, nel corso del 2022 e nei primi mesi del 2023 ha recepito diverse modifiche, le ultime contenute nel Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio (convertito dalla Legge di conversione n. 41 del 21 aprile 2023), che è intervenuto anche su altre disposizioni, a titolo di esempio, ampliando le "aree idonee", prevedendo limitazioni alla competenza del MIC nelle "aree idonee", introducendo alcune esenzioni per le valutazioni ambientali e modifiche al procedimento di autorizzazione unica, oppure eliminando la verifica preventiva di interesse archeologico e prevedendo, per la PAS, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), solo per citarne alcuni.

Nel mese di novembre 2021, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 210 in attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.


Nel 2022 e nei primi mesi del 2023, sono stati emanati dal Governo alcuni importanti provvedimenti normativi conseguenti agli eventi straordinari connessi al periodo successivo al COVID, alla crisi Ucraina, ed infine alla crisi energetica, finalizzati al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico che hanno comportato importanti effetti sui produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili.

I benefici derivanti dal raggiungimento degli obiettivi internazionali assunti dall'Italia comporterebbero un risparmio enorme, anche in termini economici, derivanti dal mancato utilizzo di combustibili fossili e dal mancato pagamento delle penalità. Per giungere a tale traguardo occorre, all'interno di un quadro normativo certo, dotarsi degli strumenti necessari a livello nazionale e regionale. Minore dipendenza energetica equivale ad un maggior peso nello scacchiere internazionale. L'Italia ha già raggiunto con qualche anno di anticipo gli obiettivi rinnovabili 2020, con una penetrazione di 17,5% sui consumi complessivi al 2015 rispetto ad un target al 2020 di 17%. L'obiettivo identificato dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) elaborato dal nostro Governo, da raggiungere entro il 2030, ambizioso ma perseguibile, è del 30% di rinnovabili sui consumi complessivi da declinarsi in:


- ✓ rinnovabili elettriche al 55,4% al 2030 rispetto al 34% del 2017, l'eolico dovrà contribuire a questo traguardo con 41,5 TWh al 2030;
- ✓ rinnovabili termiche al 33,9% al 2030 rispetto al 20% del 2017;
- ✓ rinnovabili nei trasporti al 22% al 2030 rispetto al 5,5% del 2017.




**PRODUZIONE DA FONTE EOLICA IN RAPPORTO AL TOTALE DELLE FONTI RINNOVABILI**




**CRESCITA DELL'EOLICO DAL 1993 AL 2022: confronto tra capacità installata (in MW) europea e mondiale**





**EOLICO IN ITALIA: INSTALLATO E POTENZIALE**




**POTENZA TOTALE INSTALLATA, PREVISIONE DI TENDENZA AL 2026 E CONFRONTO CON SPAGNA E GERMANIA**



Sul territorio nazionale sono installati 7.315 aerogeneratori di varia taglia per un totale di potenza installata pari a 11.497 MW; la quota di energia prodotta nel 2022 è stata di circa 20,358 TWh, pari al fabbisogno di 22 milioni circa di persone.

	AEROGENERATORI		POTENZIALE AL 2030		CRESCITA 2022	KW	
	MW	N°	MW	N° occupati	rispetto al 2021	per abitante	per Km²
PUGLIA	2.867	1.696	3.000	11.614	7,0%	0,702	148,116
SICILIA	2.088	1.602	2.300	6.800	4,8%	0,414	81,194
CAMPANIA	1.823	1.167	2.300	8.638	4,1%	0,313	134,141
BASILICATA	1.361	707	1.800	4.355	2,1%	2,311	136,120
CALABRIA	1.147	628	1.900	4.586	0,7%	0,571	76,068
SARDEGNA	1.084	719	2.100	6.765	0,0%	0,648	45,003
MOLISE	407	320	900	3.166	7,2%	1,273	91,779
ABRUZZO	272	212	1.000	3.741	0,0%	0,203	25,265
TOSCANA	144	88	500	2.289	0,0%	0,038	6,243
LIGURIA	114	62	300	1.061	28,5%	0,070	20,952
LAZIO	69	45	800	5.548	15,0%	0,012	4,003
EMILIA ROMAGNA	38	29	300	771	0,0%	0,009	1,711
PIEMONTE	19	9	200	1.145	0,0%	0,004	0,728
ALTRE	35	21	1.000	5.521	1,1%	0,002	0,417
OFF SHORE	30	10	3.900	7.000	0,0%		
<b>TOTALE</b>	<b>11.497</b>	<b>7.315</b>	<b>22.300</b>	<b>73.000</b>	<b>3,8%</b>	<b>0,190</b>	<b>38,055</b>





SCADENZE OBIETTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	DATI STORICI E PREVISIONALI DELLO SVILUPPO EOLICO IN RAPPORTO CON GLI OBBLIGHI ASSUNTI DALL'ITALIA					ASPETTI AMBIENTALI	
	ANNO	MW IN STALLATI TOTALE	MW IN STALLATI ANNO	PERCENT. DA FER SU CIL	CIL IN TW <sup>a</sup>	EMIS SIONI EVITATE DI CO <sub>2</sub>	N° BARILI DI PETROLIO RISPARMIATI
Dati storici TERNA su elaborazione ANEV	2001	648	141	17%	327	796.860	1.563.487
	2002	755	107	15%	336	985.590	1.933.787
	2003	871	116	14%	345	1.020.540	2.002.361
	2004	1213	342	16%	349	1.286.160	2.523.523
	2005	1676	463	14%	353	1.635.660	3.209.263
	2006	2081	405	15%	357	2.446.500	4.800.180
	2007	2684	603	15%	361	3.048.758	5.981.847
	2008	3694	1.010	16%	359	3.844.500	7.543.140
	2009	4807	1.113	17%	339	4.683.300	9.188.916
	2010	5755	948	19%	357	5.892.570	11.561.576
Dir.Com. 2004/77/CE	2011	6835	1.080	24%	344	7.087.860	13.906.807
Protocollo di Kyoto	2012	8108	1.273	28%	325	9.170.880	17.993.818
Obiettivo Comunitario 20/20/20	2013	8557	449	34%	318	10.394.130	20.393.908
	2014	8665	108	38%	309	10.436.070	20.476.196
	2015	8960	295	35%	315	10.197.711	20.008.522
	2016	9241	283	33%	321	12.246.480	24.028.330
	2017	9496	254	32%	320	12.232.500	24.000.900
	2018	9991	495	35%	322	13.017.827	25.541.758
	2019	10446	456	36%	320	14.021.940	27.511.889
	2020	10564	118	38%	303	12.966.450	25.440.954
	2021	11038	474	36%	318	14.413.380	28.279.918
	2022	11497	459	31%	317	14.231.640	27.923.333
Obiettivi PWIEC	2023	12330	833	36%	320	16.876.934	33.113.558
	2024	13130	800	40%	322	17.456.826	34.251.342
	2025	14030	900	42%	330	18.652.116	36.596.572
	2026	14930	900	45%	335	19.847.406	38.941.803
	2027	16500	1570	47%	340	22.291.110	43.736.497
	2028	18300	1800	53%	342	25.184.970	49.414.424
	2029	20200	1900	58%	345	28.400.370	55.723.232
	2030	22300	2100	60%	350	32.070.120	62.923.502

### La politica energetica della Basilicata

Nel gennaio 2010 la Regione Basilicata ha adottato le "Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale" (L.R. n.1/2010) e nell'aprile 2010 ha aggiornato il "Protocollo ITACA per un corretto approccio all'edilizia sostenibile" (Delibera Giunta Regionale n.695/2010).

Il PIEAR (**Piano Indirizzo Energetico Ambientale Regionale**) fissa la strategia energetica che la Regione Basilicata intende perseguire, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'UE e degli impegni presi dal Governo italiano, nonché delle peculiarità e delle potenzialità del proprio territorio.

In generale, le finalità del PIEAR sono quelle di garantire un adeguato supporto alle esigenze di sviluppo economico e sociale attraverso una razionalizzazione dell'intero comparto energetico ed una gestione sostenibile delle risorse territoriali. Le priorità di intervento afferiscono al risparmio energetico, anche attraverso la concessione di contributi per gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici effettuati da soggetti pubblici e da privati, al settore delle fonti energetiche rinnovabili – favorendo principalmente la "generazione distribuita" dell'energia elettrica nell'ambito dell'autoproduzione e l'utilizzo delle biomasse per la produzione di energia termica – ed infine al sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica, con particolare riferimento alla produzione di componentistica innovativa nel

campo dell'efficienza energetica.

### **Il contributo dell'impianto eolico di progetto**

La realizzazione dell'impianto eolico di **progetto è in linea con gli obiettivi** della programmazione energetica ambientale internazionale, nazionale, regionale che prevede l'incentivo all'uso razionale delle fonti energetiche rinnovabili.

**Esso rispecchia gli obiettivi del PIEAR** e delle direttive comunitarie favorendo la riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolar modo di CO<sub>2</sub>.

### **Coerenza del progetto con gli obiettivi europei e nazionali.**

Il progetto si inquadra nell'ambito della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e, in relazione alla tipologia di generazione, **risulta coerente** con gli obiettivi enunciati all'interno di quadri programmatici e provvedimenti normativi comunitari, nazionali e regionali.

La coerenza si evidenzia sia in termini di adesione alle scelte strategiche energetiche anche in riferimento agli accordi globali in tema di contrasto ai cambiamenti climatici.

### **Coerenza del progetto con il PIEAR.**

Nello studio del layout si è tenuto conto della presenza di aree e siti non idonei, così come indicati nel PIEAR per gli impianti eolici di grande generazione. In particolare, sono state considerate le aree che per effetto dell'eccezionale valore ambientale, paesaggistico, archeologico e storico o per effetto della pericolosità idrogeologica si ritiene necessario preservare. Ricadono in questa categoria:

- Le Riserve Naturali regionali e statali (**NESSUNA INTERFERENZA** – rif. fig. 3);
- Le aree SIC e quelle Psic (**NESSUNA INTERFERENZA** - rif. fig. 4);
- Le aree ZPS e quelle pZPS (**NESSUNA INTERFERENZA** - rif. fig. 4);
- Le Oasi WWF (**NESSUNA INTERFERENZA** – rif. Tav. A.16.a.4.7.3);
- I siti archeologici e storico-monumentali con fascia di rispetto di 1000 mt. (**NESSUNA INTERFERENZA** - rif. Tav. A.16.a.4.4);
- Le aree comprese nei Piani Paesistici di Area vasta soggette a vincolo di conservazione A1, A2 (**NESSUNA INTERFERENZA** – rif. fig.5);
- Superfici boscate governate a fustaia (**NESSUNA INTERFERENZA** – Rif. Tav. A.16.a.4.1-A.16.a.22);



- Aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione (**NESSUNA INTERFERENZA** - Rif. Tav. A.16.a.4.4);
- Le fasce costiere per una profondità di almeno 1.000 m (**NESSUNA INTERFERENZA** - Rif. Tav. A.16.a.4.6.2);
- Le aree fluviali, umide, lacuali e le dighe artificiali con fascia di rispetto di 150 m dalle sponde (ex D.lgs n.42/2004) ed in ogni caso compatibile con le previsioni dei Piani di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (**NESSUNA INTERFERENZA** - Rif. Tav. A.16.a.4.1-A.16.a.4.2);
- I centri urbani. A tal fine è necessario considerare la zona all'interno del limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99 (**NESSUNA INTERFERENZA** - Rif. Tav. A.16.a.2);
- Aree dei Parchi Nazionali e Regionali esistenti ed istituendi (**NESSUNA INTERFERENZA** – Rif. fig.re 3);
- Aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a verifica di ammissibilità (**NESSUNA INTERFERENZA** – rif. fig.5);
- Aree sopra i 1.200 m di altitudine dal livello del mare (**NESSUNA INTERFERENZA** Rif. Tav. A.16.a.4.1);
- Aree di crinale individuati dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato (**NESSUNA INTERFERENZA**).

Il PIEAR della Regione Basilicata, inoltre, definisce i requisiti minimi di sicurezza necessari a garantire la pubblica incolumità, ovvero stabilisce che:

- La distanza minima di ogni aerogeneratore dal limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99 determinata in base ad una verifica di compatibilità acustica e tale da garantire l'assenza di effetti di Shadow- Flickering in prossimità delle abitazioni, e comunque non inferiore a pari a 1.000 m (**REQUISITO SODDISFATTO** - Rif. A.16.a.20.e);
- La distanza minima di ogni aerogeneratore dalle abitazioni determinata in base ad una verifica di compatibilità acustica (relativi a tutte le frequenze emesse) di Shadow-Flickering, di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti. In ogni caso, tale distanza non deve essere inferiore a 2,5 volte l'altezza massima della pala (altezza della torre più lunghezza della pala) o 300 metri (**REQUISITO SODDISFATTO** - Rif. Tav.le A.6-A.8-A.16.a.20.d);
- La Distanza minima da edifici subordinata a studi di compatibilità acustica, di Shadow-Flickering, di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti. In ogni caso, tale

- distanza non deve essere inferiore a 300 metri (**REQUISITO SODDISFATTO** - Rif. Tav.le A.6-A.8-A.16.a.20.c);
- La distanza minima da strade statali ed autostrade subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti, in ogni caso tale distanza non deve essere inferiore a 300 metri (**REQUISITO SODDISFATTO** – rif. tav. A.16.a.20.b);
  - La distanza minima da strade provinciali e comunali subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 metri (**REQUISITO SODDISFATTO**– Rif. A.16.a.20.a);
  - La distanza minima da strade di accesso alle abitazioni subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 metri (**REQUISITO SODDISFATTO** – Rif. Relazione Generale Tav. A.16.a.20.a)
  - Con riferimento al rischio sismico, l'osservanza di quanto previsto dall'Ordinanza n. 3274/03 e sue successive modifiche, nonché al DM 14 gennaio 2008 ed alla Circolare Esplicativa del Ministero delle Infrastrutture n. 617 del 02/02/2009 e, con riferimento al rischio idrogeologico, osservare le prescrizioni previste dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) delle competenti Autorità di Bacino (**REQUISITO SODDISFATTO**).
  - Gli aerogeneratori devono essere ubicati in modo da non interferire con le attività dei centri di osservazioni astronomiche e di rilevazioni di dati spaziali, da verificare con specifico studio da allegare al progetto (**REQUISITO SODDISFATTO** - Rif. fig. 6).

**Alla luce di quanto su esposto, il progetto è coerente con il PIEAR e successive modifiche ed integrazioni.**




Figura 3\_Ubicazione degli aerogeneratori rispetto alle Riserve Naturali regionali e statali




Figura 1\_ Ubicazione degli aerogeneratori rispetto alle aree Sic e Zps



Figura 5\_ Ubicazione degli aerogeneratori rispetto ai piani paesistici vigenti



Figura 2\_ Ubicazione degli aerogeneratori rispetto ai centri astronomici

#### A.17.a.1.2 La normativa di riferimento per il settore territoriale e paesaggistico

##### Il Codice dei Beni Culturali

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio è entrato in vigore il 1° maggio 2004 ed ha abrogato il "Testo Unico della legislazione in materia di beni culturali e ambientali", istituito con D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. Il Codice in oggetto è stato poi modificato ed integrato dai decreti legislativi 207/2008 e 194/2009. In base al decreto 42/2004 e ss. mm. e ii., gli strumenti che permettono di individuare e tutelare i beni paesaggistici sono:

- la dichiarazione di notevole interesse pubblico su determinati contesti paesaggistici, effettuata con apposito decreto ministeriale ai sensi degli articoli 138 - 141;
- le aree tutelate per legge elencate nell'art. 142 che ripete l'individuazione operata dall'ex legge "Galasso" (Legge n. 431 dell'8 agosto 1985);
- i Piani Paesaggistici i cui contenuti, individuati dagli articoli 143, stabiliscono le norme di uso dell'intero territorio.

L'art. 142 del D.Lgs 42/04 al comma 1 elenca come sottoposte in ogni caso a vincolo paesaggistico ambientale le seguenti categorie di beni:

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (lettera "a");
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (lettera "b");
- i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (lettera "c");

- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole (lettera "d");
- i ghiacciai ed i circhi glaciali (lettera "e");
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (lettera "f");
- i territori coperti da foreste e da boschi (vedasi la definizione di bosco ai sensi del D.Lgs 34/2018), ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (lettera "g");
- le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici (lettera "h");
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (lettera "i");
- i vulcani (lettera "l");
- le zone di interesse archeologico (lettera "m").




Figura 3\_Stralcio Carta dei vincoli - Elab. A.16.a.4.1



Nelle tabelle seguenti si riporta il quadro di sintesi delle interferenze del progetto con le aree tutelate ai sensi del D.Lgs 42/04.

INTERFERENZA TRA GLI AEROGENERATORI CON LE AREE TUTELATE AI SENSI DEL D.LGS 42/04													
Aerogeneratori	art. 142											art. 136	art. 10
	Lettera "a"	Lettera "b"	Lettera "c"	Lettera "d"	Lettera "d"	Lettera "f"	Lettera "g"	Lettera "h"	Lettera "i"	Lettera "l"	Lettera "m"		
WTG 1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
WTG 2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
WTG 3	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
WTG 4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
WTG 5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
WTG 6	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
WTG 7	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO

Gli aerogeneratori ricadono in aree tutelate essendo l'intero territorio comunale di Irsina (MT) tutelato ai sensi dell'art. 136 ai sensi del D.Lgs 42/04. Poiché le aree tutelate dall'art. 136 suindicato non sono aree interdette dalla realizzazione di impianti eolici, **l'intervento è autorizzabile subordinatamente all'acquisizione dell'Autorizzazione paesaggistica.**

INTERFERENZA DI ALTRE OPERE PROGETTATE CON LE AREE TUTELATE AI SENSI DEL D.LGS 42/04													
Opere	art. 142											art. 136	art. 10
	Lettera "a"	Lettera "b"	Lettera "c"	Lettera "d"	Lettera "d"	Lettera "f"	Lettera "g"	Lettera "h"	Lettera "i"	Lettera "l"	Lettera "m"		
Piazzole	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
Viabilità	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
Cav.tti	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
Aree di cantiere	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
Staz. di trasfor.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Per quanto riguarda l'interferenza con le "acque pubbliche" e le relative fasce di rispetto di 150 mt. (Art.142 lett. i) con i cavidotti, si precisa che tali interferenze si hanno in quattro punti differenti:

- 1) "Canale di corbo", l'interferenza consiste nel parallelismo con il cavidotto esterno che lambisce in parte la fascia di rispetto del corso d'acqua in questione;
- 2) "Torrente di Percopo", l'interferenza consiste nel:
  - a. parallelismo con il cavidotto esterno che lambisce in parte la fascia di rispetto del corso d'acqua in questione;
  - b. Attraversamento del corso d'acqua da parte del cavidotto esterno;
- 3) "Vallone la Fiumarella di Genzano", l'interferenza consiste nel:
  - a. parallelismo con il cavidotto esterno che lambisce in parte la fascia di rispetto del corso d'acqua in questione;
  - b. attraversamento del corso d'acqua da parte del cavidotto esterno;
- 4) "Fiume Bradano", interferenza consiste nell'attraversamento da parte del cavidotto esterno.



Figura 8\_ Ubicazione dell'interferenza tra il cavidotto con il Torrente di Percopo ed il Tratturo Regio Tolve-Gravina



Figura 9\_ Ubicazione dell'interferenza tra il cavidotto e la Fiumarella di Genzano con la relativa vegetazione

Le interferenze suddette saranno superate realizzando il cavidotto in TOC nei tratti in cui il cavidotto attraversa i corsi d'acqua, mentre per quanto riguarda i parallelismi con gli stessi d'acqua, non si adotteranno particolari accorgimenti.

Poiché i cavidotti sono interrati e non comportano alcuna modifica permanente sia della morfologia del terreno che sugli assetti vegetazionali, l'opera è compatibile con il regime vincolistico vigente in materia.



Figura 10\_ Ubicazione dell'interferenza tra il cavidotto ed il Fiume Bradano e la relativa vegetazione

Le opere progettuali interferiscono con la rete tratturale, in particolare:

- ✓ Il cavidotto interno interferisce con il "Tratturo comunale Palazzo-Irsina";
- ✓ Il cavidotto esterno interferisce in due punti differenti con il "Regio tratturo Tolve-Gravina".



Figura 4\_ Ubicazione dell'interferenza tra il cavidotto ed il Tratturo comunale Palazzo Irsina



Poiché:

- tali interferenze si concentrano in un contesto già modificato (presenza di viabilità esistente) ed i cavidotti in questione sono interrati e quindi non alterano la morfologia dei luoghi;
- il D.M del 22/12/1983 rende possibile gli attraversamenti sui tratturi;
- in tutte le aree interessate dal progetto il rischio **archeologico è medio**;

le interferenze in questione **sono compatibili** con il regime vincolistico vigente in materia.



Figura 5\_Ubicazione dell'interferenza tra il cavidotto ed il Regio Tratturo Tolve-Gravina

L'interferenza con le aree boscate, infine, riguarda l'attraversamento della vegetazione ripariale, da parte del cavidotto esterno, in corrispondenza dei corsi d'acqua (Fiume Bradano e la Fiumarella di Genzano).

Dal momento che in corrispondenza di tali "aree boscate" il cavidotto sarà realizzato in "TOC" e quindi non sarà alterata la morfologia vegetazionale dei luoghi, vi è vi è compatibilità con il regime vincolistico vigente per il caso in questione.

**Alla luce delle considerazioni su esposte, il progetto prevede interventi compatibili con il D.Lgs 42/2004.**

### **La pianificazione paesistica: i piani territoriali paesaggistici**

Il territorio della regione Basilicata è interessato da sette Piani Paesistici di area vasta:

- Piano paesistico di Gallipoli cognato – piccole Dolomiti lucane,
- Piano paesistico di Maratea – Trecchina – Rivello
- Piano paesistico del Sirino,

- Piano paesistico del Metapontino,
- Piano paesistico del Pollino,
- Piano paesistico di Sellata – Volturino – Madonna di Viggiano,
- Piano paesistico del Vulture

Tali piani, individuati attraverso la L.R. n. 3/1990, identificano non solo gli elementi di interesse percettivo (quadri paesaggistici di insieme di cui alla Legge n. 1497/1939, art. 1), ma anche quelli di interesse naturalistico e produttivo agricolo "per caratteri naturali" e di pericolosità geologica; sono inclusi anche gli elementi di interesse archeologico e storico (urbanistico, architettonico). In Basilicata questi piani ruotano, per lo più, proprio intorno alla tutela e alla valorizzazione della risorsa naturale.

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, oltre a prevedere che lo Stato e le Regioni assicurino la tutela e la valorizzazione del paesaggio approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, stabilisce che le Regioni verifichino la conformità tra le disposizioni dei suddetti Piani paesistici e le nuove disposizioni e provvedano agli eventuali adeguamenti.

**Il progetto eolico non ricade in nessuno dei Piani Paesistici della Regione.** (Rif. fig. 5)

### **Le aree naturali protette in Basilicata**

La Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" costituisce un atto fondamentale per la conservazione della natura e lo sviluppo sostenibile in Italia.

L'art. 1 della Legge "detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese".

In base alla Legge Quadro è stato istituito l'"Elenco Ufficiale delle aree protette", presso il Ministero dell'Ambiente, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato nazionale per le aree protette, istituito ai sensi dell'art. 3.

La Regione Basilicata ha recepito la suddetta Legge Quadro con la L.R. n. 28 del 28.06.1994.

Ai sensi della L.R. 28/1994, sono state istituite 17 aree protette, di cui:

- n. 2 Parchi Nazionali - Parco Nazionale del Pollino e Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese (Decreto Presidente della Repubblica del 25.07.2006 in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale);
- n. 3 Parchi Regionali - Parco Regionale delle Chiese Rupestri del Materano e Parco Regionale Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane - Parco Regionale del Vulture;
- n. 8 Riserve Statali - Rubbio, Monte Crocchia, Agromonte Spacciaboschi, Metaponto, Grotticelle, I Pisconi, Marinella Stornara, Coste Castello;
- n. 6 Riserve Naturali Regionali - Abetina di Laurenzana, Lago Piccolo di Monticchio, San Giuliano, Lago Laudemio (Remmo), Lago Pantano di Pignola, Bosco Pantano di Policoro;



È stata inoltre proposta l'istituzione del e del Parco Regionale dei Calanchi, mentre non risultano presenti Aree Marine Protette.

**Gli aerogeneratori del parco in oggetto non ricadono in alcuna area protetta (Rif. fig. 3).**

### **Le Zone a Protezione Speciale ed i Siti d'Interesse Comunitario**

#### **Natura 2000**

Con la Direttiva 92/43/CEE si è istituito il progetto Natura 2000 che l'Unione Europea sta portando avanti per "contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione di habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri" al quale si applica il trattato U.E.

La rete ecologica Natura 2000 è la rete europea di aree contenenti habitat naturali e seminaturali, habitat di specie, specie di particolare valore biologico e a rischio di estinzione. La Direttiva Comunitaria 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta "Direttiva Habitat"), disciplina le procedure per la costituzione di tale rete.

Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357. Entro il 2004, l'Italia, come gli altri Stati membri, si impegnava a designare le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che avrebbero costituito la Rete Natura 2000, individuandole tra i proposti Siti d'Importanza Comunitaria (pSIC) la cui importanza sia stata riconosciuta e validata dalla Commissione e dagli stessi Stati membri mediante l'inserimento in un elenco definitivo.

In considerazione di questi aspetti e della necessità di rendere pubblico l'elenco delle Zone di protezione speciale e dei Siti di importanza comunitaria, individuati e proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito del citato progetto Bioitaly e trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dell'ambiente, per permetterne la conoscenza, la valorizzazione e la tutela ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, il Ministro dell'Ambiente emanò il DM 3 aprile 2000, periodicamente aggiornato con deliberazione della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. L'ultima deliberazione risale al 24.7.2003 e costituisce la "Approvazione del 5° aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette", pubblicato nel Supplemento ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 04.09.2003. L'Elenco raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, che rispondono ad alcuni criteri ed è periodicamente aggiornato a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Nel contempo, in attesa di specifiche norme di salvaguardia per gli ambiti della Rete Natura 2000, la Direttiva prevedeva che "piani, programmi e progetti", non connessi e necessari alla tutela del sito ma che incidono sulla tutela di habitat e specie del pSIC, siano sottoposti a

specifica valutazione di tale incidenza. In Italia la procedura di valutazione di incidenza è regolata dal DPR 12 marzo 2003, n. 120 che ha modificato ed integrato il DPR n.357/97. L'obbligo degli Stati membri a non vanificare il lavoro per il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva è stato sancito più volte dalle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Con il DMA del 17 ottobre 2007, sono stati introdotti i criteri minimi per la conservazione delle ZPS. Tale decreto, alla lettera l) dell'articolo 5, vieta la "realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW".

Secondo i dati aggiornati del Ministero Ambiente, in Basilicata sono allo stato attuale istituite 16 ZPS (che sono di tipo C ossia coincidenti con i SIC designati) e 49 SIC (compresi i 16 di tipo C coincidenti con le ZPS).

REGIONE	ZPS			SIC			Natura 2000		
	n° siti	sup. (ha)	%	n°siti	sup. (ha)	%	n°siti	sup. (ha)	%
Basilicata	16	159.904	16,0%	49	59.114	5,9%	52	168.395	16,9%
TOTALE	597	4.377.377	14,5%	2288	4.530.391	15,0%	2564	6.194.451	20,6%

Siti Natura 2000 - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

**L'intervento è esterno a siti SIC e ZPS.** (Rif. fig. 4).

### Le aree IBA - Important Birds Areas

Nel 1981 BirdLife International, il network mondiale di associazioni per la protezione della natura di cui la LIPU è partner per l'Italia, ha lanciato un grande progetto internazionale: il progetto IBA. L'acronimo I.B.A. - Important Birds Areas - identifica i luoghi strategicamente importanti per la conservazione delle oltre 9.000 specie di uccelli ed è attribuito da BirdLife International, l'associazione internazionale che riunisce oltre 100 associazioni ambientaliste e protezioniste. Nate dalla necessità di individuare le aree da proteggere attraverso la Direttiva Uccelli n. 409/79, che già prevedeva l'individuazione di "Zone di Protezione Speciali per la Fauna", le aree I.B.A. rivestono oggi grande importanza per lo sviluppo e la tutela delle popolazioni di uccelli che vi risiedono stanzialmente o stagionalmente.

Le aree I.B.A., per le caratteristiche che le contraddistinguono, rientrano spessissimo tra le zone protette anche da altre direttive europee o internazionali come, ad esempio, la convenzione di Ramsar.

Le aree IBA della Regione Basilicata sono di seguito riportate:

- Area Pollino e Orso Marso (Basilicata – Calabria)
- Area Dolomiti di PietraPertosa;
- Val d'Agri;
- Calanchi della Basilicata;
- Fiumara di Atella;
- Gravine (Basilicata –Puglia)
- Bosco della Manferrara

**Il progetto eolico non ricade in aree I.B.A (Rif. Tav. A.16.a.4.7.5).**

**La Legge Regionale 30 dicembre 2015, n.54**

Con la legge n.54/2015 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del d.m. 10.09.2010" nel testo aggiornato e coordinato con: L.R. 4 marzo 2016, n.5; L.R. 24 luglio 2017, n. 19; L.R. 11 settembre 2017, n. 21 e con L.R. 22 novembre 2018, n. 38, la Regione Basilicata recepisce i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, fatte salve le disposizioni della Legge Regionale 19 gennaio 2010, n. 1 "Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. L.R. n. 9/2007",

I criteri e le modalità per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili (F.E.R.), di qualunque potenza, sono contenuti nelle Linee guida di cui agli allegati A) e C), nonché negli elaborati di cui all'allegato B) della suddetta legge, formati nel rispetto dell'Intesa stipulata, ai sensi dell'art. 145, comma 2, del D. Lgs.22/01/2004, n. 42, tra Regione, Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla scorta delle indicazioni fornite dal D.M. 10/09/2010 per la individuazione delle aree e dei siti non idonei.

Nel caso in cui l'impianto ricada in una zona interessata da più livelli di distanze (buffer) si considera sempre la distanza più restrittiva (buffer maggiore). Di seguito si analizzerà la compatibilità e coerenza del progetto rispetto alla L.R n. 54 del 31/12/2015

ALLEGATO C L.R n. 54/2015	INTERFERENZE	NOTE
SITI PATRIMONIO UNESCO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Si veda elaborato A.16.a.4.5.1
BENI MONUMENTALI	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	1) WTG 4 e WTG 5 rientrano nel buffer di 3 km del "Fabbricato e chiesa in Loc. San Giovanni" ubicato in località "Villaggio San Giovanni" in agro di Irsina (MT), dal quale distano rispettivamente circa 2900 mt. e 2500 mt. come rappresentato nell'elaborato A.16.a.4.5.2.a; 2) Tutti gli aerogeneratori rientrano nel buffer di 10 km del Castello di Monteserico ubicato in agro di Genzano di Lucania (PZ), dal quale l'aerogeneratore più vicino (WTG 3) dista circa 5500 mt. come rappresentato nell'elaborato A.16.a.4.5.2.b

BENI ARCHEOLOGICI OPE LEGIS	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	Si veda elaborato A.16.a.4.5.3
COMPARTI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
AREE VINCOLATE OPE LEGIS	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	Si veda elaborato A.16.a.4.6.1
TERRITORI COSTIERI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	Si veda elaborato A.16.a.4.6.2
LAGHI ED INVASI ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	Si veda elaborato A.16.a.4.6.3
FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	Si veda elaborato A.16.a.4.6.4
RILIEVI OLTRE I 1200M S.L.M.	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	La fondazione dell'aerogeneratore WTG 3, ubicata altimetricamente più in alto rispetto alle altre, è a quota circa 430 m s.l.m, dal momento che lo sviluppo totale dell'aerogeneratore è pari a 211 mt, l'intero profilo dell'aerogeneratore è a quota 641 mt. s.l.m < di 1200 mt. s.l.m
USI CIVICI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Si rimanda alla consultazione degli usi civici
TRATTURI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	Si veda elaborato A.16.a.4.6.5
CENTRI URBANI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Gli aerogeneratori WTG 1, WTG 2 e WTG 3, rientrano nel buffer di 3 km del "Borgo Taccone" dal quale distano rispettivamente circa 1350 mt, 2125 mt e 2980 mt, così come rappresentato nell'elaborato A.16.a.4.6
CENTRI STORICI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	Si veda elaborato A.16.a.4.6.7
AREE PROTETTE	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	Si veda elaborato A.16.a.4.7.1
ZONE UMIDE	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	Si veda elaborato A.16.a.4.7.2
OASI WWF	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	Si veda elaborato A.16.a.4.7.3
SITI RETE NATURA 2000	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	Si veda elaborato A.16.a.4.7.4
IBA – IMPORTANT BIRD AREA	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	Si veda elaborato A.16.a.4.7.5
RETE ECOLOGICA	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	Si veda elaborato A.16.a.4.7.6
ALBERI MONUMENTALI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	Si veda elaborato A.16.a.4.7.7
BOSCHI	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	Si veda documentazione fotografica nell'elaborato A.1.a e la <i>carta dell'uso del suolo</i> elaborato A.16.a.22
TERRITORI AD ELEVATA CAPACITA' D'USO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	Si veda elaborato A.16.a.4.7.8
VIGNETI DOC	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	Si veda documentazione fotografica nell'elaborato A.1.a e la <i>carta dell'uso del suolo</i> elaborato A.16.a.22

ALLEGATO B L.54	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Il progetto rientra nelle aree da sottoporre ad eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli impianti, si veda elaborato A.16.a.4.8
-----------------	--	--

Le aree individuate dalla L.R n.54/2015 NON SONO da intendersi come aree vincolate in senso assoluto, ma sono da intendersi come aree "attenzionate" ove è comunque possibile realizzare impianti "FER", pertanto, l'interferenza con suddette aree NON ESCLUDE la coerenza con la normativa in questione.

**Alla luce di quanto suddetto il progetto, pur interferendo con le aree individuate dalla L.R. n. 54/2015, è da ritenersi COMPATIBILE con la medesima legge.**

### A.17.a.1.3 Tutela del territorio e delle acque

#### Il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI Basilicata)

Le aree oggetto d'intervento ricadono nei territori delle ex Autorità di Bacino della Basilicata oggi riunita nell' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale. In tali aree vige pertanto il e "PAI Basilicata" aggiornato all'anno 2023. Con rimando alla Relazione Geologica per approfondimenti (Elab. A.2.1) il progetto risulta compatibile con il piano in questione.

#### Vincolo Idrogeologico




Figura 6\_ Interferenza del progetto con aree sottoposte a vincolo idrogeologico - Elab. A.16.a.4.3

Il Regio Decreto Legge n. 3267 del 30/12/1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in



materia di boschi e di terreni montani", all'articolo 7 stabilisce che le trasformazioni dei terreni, sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dello stesso decreto, sono subordinate al rilascio di autorizzazione da parte dello Stato, sostituito ora dalle Regioni o dagli organi competenti individuati dalla normativa regionale. La LR n. 18 del 30/11/2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi", conferisce (art. 6) alle Comunità montane e alle Province, limitatamente al territorio non compreso in alcuna Comunità montana, le funzioni ed i compiti amministrativi inerenti la tutela idrogeologica del suolo di cui al RD 3267/1923 e al R.D. 1126/1926.

Tali funzioni, da esercitarsi nell'ambito degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel piano regionale di tutela idrogeologica di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) e del piano di bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, comprendono, tra altre, le autorizzazioni a interventi nelle aree vincolate, ovvero la richiesta del nulla-osta per la realizzazione di opere che ricadono in aree sottoposte a vincolo.

Come visibile nella figura n. 13 tutti gli aerogeneratori e le opere accessorie (viabilità, piazzole, aree di cantiere, cavidotto interno) ricadenti nel comune di Irsina sono sottoposte a vincolo idrogeologico oltre ad una parte del cavidotto esterno.

Considerato che:

- il vincolo idrogeologico NON RAPPRESENTA un vincolo di inedificabilità assoluto;
- le opere progettate non creano pregiudizio alcuno alla stabilità dei versanti;
- si procederà ad eseguire adeguate opere di regimentazione delle acque meteoriche;
- i movimenti terra saranno contenuti;

ne consegue che il progetto, pur interferendo, È COMPATIBILE con il regime normativo del vincolo in questione.

### **Vincolo Sismico**

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 concernente "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", nelle more dell'espletamento degli adempimenti dell'art. 93 del D.Lgs n. 112/1998, sono approvati i "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone", nonché le connesse "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici", "Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti" e "Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni". Tali norme sono riportate come Allegati all'Ordinanza.

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.4.2006 approva i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la formazione ed aggiornamento degli elenchi ed anche la mappa della pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale.

I territori comunali di Irsina (MT) ed Oppido Lucano (PZ) (quest'ultimo è il comune ove è prevista la realizzazione della stazione di trasformazione) sono stati inseriti il 20 marzo 2003 con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 (Pubblicato nella G.U. S.O.

n.105 del 08/05/2003 supplemento n. 72) nelle seguenti zone sismiche:

- Irsina: zona sismica 2;
- Oppido Lucano: zona sismica 2;

La progettazione esecutiva delle opere di fondazione degli aerogeneratori e della sottostazione di trasformazione verrà eseguita tenendo conto dei parametri della classe sismica di appartenenza, della microzonizzazione sismica e delle NTC 2018, il progetto **E'COMPATIBILE** con il vincolo sismico.

### **Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della qualità dell'aria**

La Regione Basilicata ha adottato "Il Piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria" con Deliberazione della Giunta Regionale n. 640 del 28/03/2000.

Il Piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria vuole, tra le altre cose, intervenire fra la domanda di energia e l'emissione di sostanze inquinanti nell'ambiente per limitarle e per raggiungere livelli di sostenibilità più alti.

Per tale motivo il Piano di tutela si pone come piano quadro per gli altri piani settoriali (energia, rifiuti, trasporti, piano urbanistici, industriali).

Tra gli obiettivi che detto Piano si prefigge di raggiungere sono presenti:

- ✓ incentivi all'uso di combustibili puliti nei trasporti;
- ✓ diffusione di sistemi ad alto rendimento per migliorare le prestazioni intermini di intensità energetica;
- ✓ diffusione di sistemi di cogenerazione, di recupero energetico da termodistruzione e di tecnologie che utilizzano le fonti rinnovabili nelle produzioni di elettricità;
- ✓ sostituzione delle tecnologie obsolete con impianti ambientalmente virtuosi;
- ✓ utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- ✓ promozione di azioni dimostrative per la diffusione delle fonti rinnovabili;
- ✓ erogazione di servizi alle imprese (diagnosi energetica ed ambientale, ecoauditing, innovazione tecnologica);
- ✓ erogazione di servizi ai cittadini (informazione e manutenzione);
- ✓ incentivazione del risparmio energetico;
- ✓ riduzione la domanda di beni ad alta intensità energetica, "pesanti";
- ✓ promozione del riciclaggio dei rifiuti.
- ✓ stimolo all'uso di combustibili e materie prime puliti;
- ✓ analisi ecosostenibile sull'intero ciclo di vita del prodotto;
- ✓ diffusione di tecnologie di abbattimento delle emissioni (trattamento e depurazione dei fumi);
- ✓ incentivazione delle rinnovabili, dei combustibili puliti;
- ✓ razionalizzazione degli usi elettrici;
- ✓ campagne di informazione presso la collettività per stimolare l'adozione di misure per il

corretto uso dell'energia e per creare una sensibilità per i problemi legati all'uso razionale dell'energia;

- ✓ rinnovo del parco veicolare;
- ✓ miglioramento della qualità dei carburanti;
- ✓ miglioramento del sistema di viabilità regionale, con gestione della domanda e dell'offerta di mobilità: il Piano Regionale dei Trasporti individua l'ammmodernamento e il potenziamento delle infrastrutture di trasporto, soprattutto a livello di rete secondaria, cioè degli itinerari regionali".

Con Delibera della Giunta Regionale 326 del 29 maggio 2019, la Regione Basilica ha adottato il "Progetto di zonizzazione e classificazione del territorio (D.lvo 13 agosto 2010, n. 155), Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria Ambiente e per un'aria più pulita in Europa".

Tale documento, tenendo conto dei criteri previsti dal D.lvo n.155/2010 (assetto urbanistico, popolazione residente e densità abitativa per gli agglomerati, carico emissivo, caratteristiche orografiche, caratteristiche meteo climatiche e grado di urbanizzazione del territorio per le zone) suddivide il territorio regionale in 2 zone:

- ZONA A (maggior carico emissivo), comprendente i comuni di Potenza, Lavello, Venosa, Matera, Melfi, Tito, Barile, Viggiano, Grumento Nova, Pisticci, Ferrandina, Montalbano Jonico, Scanzano Jonico, Policoro, Montescaglioso e Bernalda;
- ZONA B (minor carico emissivo) comprendente il resto del territorio lucano.

L'area su cui si sviluppa il progetto ricade quindi in ZONA B.

Il progetto in questione, essendo finalizzato alla produzione di "energia pulita" e contribuisce sia alla riduzione delle "emissioni" in atmosfera che ai "cambiamenti climatici", risulta pertanto **coerente** con la pianificazione in questione.

### **Piano di Tutela delle Risorse Idriche della Regione Basilicata**

Con Deliberazione della Giunta Regionale del 21 novembre 2008, n. 1888, è stato adottato il "Piano Regionale di Tutela delle Acque" di cui all'art.121 del D.Lgs. 152/06. Il Piano contiene il rilevamento della qualità dei corpi idrici esistenti, la definizione degli obiettivi di qualità da raggiungere e la programmazione delle misure e degli interventi per il conseguimento degli stessi, tra cui anche la disciplina degli scarichi.

Gli obiettivi del Piano di tutela delle acque sono:

- ✓ prevenire e ridurre l'inquinamento dei corpi idrici;
- ✓ attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- ✓ conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari utilizzazioni;

- ✓ perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per quelle potabili;
- ✓ mantenere la capacità naturale di auto-depurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Poiché il progetto in questione, poiché non interferisce e non inquina i corpi idrici, è **compatibile** con in piano in questione.

### **Concessioni minerarie**

Consultando il web gis del' UNMIG (<http://arcgis/05ufD5>) si evince che l'intervento **NON RICADE** in aree in cui sono vigenti di concessione minerarie.

### **Normativa sui rifiuti**

A partire dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" la normativa nazionale sui rifiuti ha subito una profonda trasformazione. Le nuove regole sulla gestione dei rifiuti sono contenute, in particolare, nella "Parte quarta" del Decreto legislativo, composta da 89 articoli (dal 177 al 266) e 9 allegati (più 5 sulle bonifiche). Il provvedimento, emanato in attuazione della legge 15 dicembre 2004 n. 308 ("Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale"), ha riformulato infatti l'intera legislazione interna sull'ambiente, e ha sancito - sul piano della disciplina dei rifiuti - l'espressa abrogazione del D.lgs. 22/1997 (cd. "Decreto Ronchi").

In attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la regione Basilicata ha emanato da ultimo la legge regionale 16 novembre 2018 n. 35 "Norme di attuazione della parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati – norme in materia ambientale e della Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

I rifiuti provenienti dalle attività di cantiere verranno gestiti secondo le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti; in particolare si dovrà tenere in debito conto la gestione delle terre e rocce da scavo e la gestione dei materiali edili. In relazione a tali temi si anticipa che il terreno di risulta dagli scavi sarà riutilizzato principalmente all'interno del cantiere previa verifica di assenza di contaminazione.

Durante l'esecuzione dei lavori e al termine degli stessi si prevedrà un accurato monitoraggio delle aree attraversate dagli automezzi al fine di verificare se si è avuto lo sversamento di carburante e la contaminazione di alcune aree. In tal caso si provvederà allo smaltimento dei dispersi e alla bonifica dei siti secondo le prescrizioni dell'art.242 e segg. del D.Lgs 152/2006.

Durante la fase di esercizio, la manutenzione del moltiplicatore di giri e della centralina idraulica di comando, comporta la sostituzione, con cadenza all'incirca quinquennale, degli oli lubrificanti

esausti ed il loro conseguente smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente (conferimento al Consorzio Oli Usati). Presso l'impianto non sarà inoltre realizzato alcuno stoccaggio di oli minerali vergini da utilizzare per il ricambio né, tanto meno, di quelli esausti.

Altri componenti soggetti a periodica sostituzione sono le "batterie tampone" presenti all'interno degli aerogeneratori e nella cabina di centrale. All'atto della loro sostituzione le batterie verranno conferite, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al COBAT (Consorzio Obbligatorio Batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi), senza alcuno stoccaggio in sito.

Alla luce di quanto suddetto il progetto in esame è **coerente** con la normativa sui "rifiuti".

#### **A.17.a.1.4 Pianificazione Comunale e Sovracomunale**

##### **Strumentazione Urbanistica Comunale**

Il progetto in esame coinvolge il comune di Irsina (MT) ed interessa anche i comuni di Genzano di Lucania (PZ) ed Oppido Lucano (PZ).

Il comuni di Irsina e di Oppido Lucano hanno come strumento di pianificazione urbanistica il Regolamento Urbanistico di cui alla L.R. n.23 del 1999 e ss.mm.ii, approvati dai rispettivi consigli comunali con delibera n. 2 del 2 marzo 2005 (Irsina) e con delibera n. 10 del 2/07/2013 (Oppido Lucano). Il Comune di Genzano di Lucania ha come strumento di pianificazione urbanista il PRG approvato con D.P.G.R N. 195/2004.

Il progetto, poiché insiste su *zone agricole* esterne agli "ambiti urbani", è **pertanto compatibile** con le previsioni della pianificazione comunale di tutti e tre i comuni, in quanto ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti per la realizzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi in zona agricola.

#### **A.17.a.1.5 Tutela della salute**

##### **Inquinamento acustico**

L'impatto acustico insieme all'impatto sul paesaggio rappresenta una delle maggiori criticità di un impianto eolico.

I Comuni di Irsina e di Genzano di Lucania non si sono ancora dotati di Piano di Zonizzazione Acustica e pertanto vigono i limiti di immissione acustica assoluta validi per tutto il territorio nazionale

- 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni con il rispetto dei limiti al differenziale di 5 dB(A) per il giorno e 3 dB(A) per la notte.



Con rimando per approfondimenti all'elaborato A.6 emerge che dall'analisi dei dati rilevati e simulati, e dall'applicazione del metodo assoluto si evince che il valore del livello di pressione sonora stimato ed immesso nell'ambiente esterno dai generatori è inferiore al valore limite fissato dalla normativa  $Leq = 70.0 \text{ dB(A)}$  per il periodo di riferimento diurno e  $Leq = 60.0 \text{ dB(A)}$  per il periodo di riferimento notturno, pertanto la rumorosità ambientale prevista rientra nei limiti massimi consentiti dalla legislazione vigente.

In definitiva, si rimanda alla relazione specialistica A.6.1, dalla quale emerge che **la normativa vigente in materia di inquinamento acustico è verificata con la precisazione di applicare lo STE agli aerogeneratori WTG 4 e WTG 5.**

### Inquinamento elettromagnetico

La normativa di riferimento in Italia per le linee elettriche è il DPCM del 08/07/2003 (G.U. n. 200 del 29.8.2003) "Fissazione dei limiti massimi di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

Relativamente alla definizione di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per l'esposizione della popolazione ai campi di frequenza industriale (50 Hz) relativi agli elettrodotti, il DPCM 08/07/03 propone i valori descritti in tabella 7, confrontati con la normativa europea.

Ai sensi dell'articolo 4 di questo decreto, nella progettazione di nuovi elettrodotti si deve garantire il rispetto dell'obiettivo di qualità, fissato in  $3 \mu\text{T}$  per l'induzione magnetica e  $5.000 \text{ V/m}$  per l'intensità del campo elettrico, in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore.

Il generatore e le linee elettriche costituiscono fonti di campi elettromagnetici a bassa frequenza (50 Hz); a queste fonti sono associate correnti elettriche a bassa e media tensione. Il generatore infatti produce energia a bassa tensione (400-690 V) che viene trasformata in media tensione (20/30 kV) nella cabina di macchina posta ai piedi della torre di sostegno. Da questa l'energia elettrica viene inviata alla RTN tramite cavidotti interrati.

Le componenti dell'impianto eolico sulle quali rivolgere l'attenzione al fine della valutazione dell'impatto elettromagnetico sono:

- ✓ I generatori elettrici ed i trasformatori BT/MT posti all'interno delle navicelle degli aerogeneratori
- ✓ I cavidotti in MT di trasporto dell'energia;
- ✓ La stazione di smistamento;
- ✓ La sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT;
- ✓ I raccordi aerei AT

Dall'esame della Relazione sull'impatto elettromagnetico a cui si rimanda per approfondimenti

(Elab. A.12) si evince che i valori elevati di campo magnetico sono confinati all'interno della navicella o della stazione elettrica ed in prossimità delle stesse decresce rapidamente; tali opere sono posizionate a distanza di centinaia di metri da abitazioni e quindi a distanze considerevole dal punto di vista elettromagnetico

**Si può quindi concludere che le opere elettriche relative alla realizzazione dell'impianto eolico in questione rispetta la normativa vigente in materia di elettromagnetismo.**

### **Sicurezza volo a bassa quota**

Il regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti al capitolo 4 paragrafo 11 riporta i requisiti per la segnalazione ed illuminazione degli ostacoli all'interno ed in prossimità del sedime aeroportuale, siti nell'area sottostante le superfici di delimitazione degli ostacoli.

Inoltre stabilisce che tutti gli oggetti che si trovano al di fuori delle superfici di delimitazione degli ostacoli, con altezza sul livello del terreno superiore o uguale a 100 m e a 45 m sull'acqua, devono essere trattati come ostacolo alla navigazione aerea.

A partire dal Febbraio 2015 è entrata in vigore una nuova procedura ENAC per la verifica dei potenziali ostacoli e pericoli per la Navigazione Aerea. Alla lettera f della procedura sono elencate le Opere Speciali che possono costituire un pericolo per la navigazione aerea

Secondo quanto indicato al punto 1 della lettera f:

*"(...)Gli aerogeneratori, costituiti spesso da manufatti di dimensioni ragguardevoli, specie in altezza, con elementi mobili e distribuiti su aree di territorio estese (differenziandosi così dalla tipologia degli ostacoli puntuali), sono una categoria atipica di ostacoli alla navigazione aerea che, ove ricadenti in prossimità di aeroporti o di sistemi di comunicazione/navigazione/radar (CNR), possono costituire elementi di disturbo per i piloti che li sorvolano e/o generare effetti di interferenza sul segnale radioelettrico dei sistemi aeronautici CNR, tali da degradarne le prestazioni e comprometterne l'operatività".*

Per tale motivo questa tipologia di struttura dovrà essere sempre sottoposta all'iter valutativo di ENAC se:

- ✓ Posizionata entro 45 Km dal centro dell'ARP di un qualsiasi aeroporto;
- ✓ Posizionata entro 16 km da apparati radar e in visibilità ottica degli stessi;
- ✓ Interferente con le BRA (Building Restricted Areas) degli apparati di comunicazione navigazione ed in visibilità ottica degli stessi.

Al di fuori delle condizioni di cui ai punti suddetti dovranno essere sottoposti all'iter valutativo solo le strutture di altezza dal suolo (AGL), al top della pala, uguale o superiore a 100 m (45 m se sull'acqua)".

Dal punto di vista militare, si richiama la circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146/394/4422 del 09/08/2000 "Opere costruenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e

rappresentazione cartografica". Secondo quanto riportato al punto 5 della circolare, ai fini della rappresentazione cartografica di cui si occupa il CIGA, sono d'interesse gli ostacoli verticali con altezza dal suolo uguale o superiore a 15 m quando posti fuori dai centri abitati. Al punto 4 la circolare stabilisce che gli ostacoli verticali quando situati fuori dai centri urbani con altezza dal suolo superiore a 150 m devono essere provvisti di segnaletica cromatica e luminosa.

Per il progetto gli aerogeneratori saranno opportunamente segnalati e sottoposti a valutazione da parte dell'ENAC, che ha predisposto una sua procedura valutativa, e dell'Aeronautica Militare. In caso di approvazione del progetto, verranno comunicati all'ENAV e al CIGA le caratteristiche identificative degli ostacoli per la rappresentazione cartografica degli stessi.

#### A.17.a.1.6 Conclusioni

In sintesi, visto quanto riportato nei paragrafi precedenti, è possibile asserire che il progetto in esame è **coerente con la normativa nazionale, regionale, comunale e con le direttive europee in materia "FER"**.

Il Tecnico  
Dott. Ing. Rocco Sileo

